

Personale non dirigente del Gruppo Poste Italiane

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

143 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. in forma abbreviata FONDOPOSTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
21/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,5%; 100% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,5%; 100% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	31/08/2012	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,5%; 100% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/09/2012	30/11/2018	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,5%; 100% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/12/2018	ad oggi	2,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,5%; 100% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR

Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

Opzioni quota lavoratore

FONDOPOSTE

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
21/07/2003 ¹	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDOPOSTE

Destinatari

FONDOPOSTE

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 11/01/2001

Ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:

- · minimo tabellare;
- · indennità di contingenza in godimento;
- · retribuzione individuale d'anzianità;
- · elemento distintivo della retribuzione;
- 13a e 14a mensilità;
- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26.11.94, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;
- · indennità di cassa;
- · indennità di funzione;
- · indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell'orario di lavoro su turni:
- indennità per servizi viaggianti;
- indennità centralinisti non vedenti.

VICENDE CONTRIBUTIVE

 Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Allegato 7 CCNL 11/01/2001: "Con riferimento al Fondo di previdenza complementare, di cui all'art. 67 del CCNL, Vi confermiamo che la relativa contribuzione, prevista a carico del lavoratore e dell'Azienda, avrà decorrenza dall'01/10/02."

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. IL CONTRATTO VIENE APPLICATO ANCHE ALLE SEGUENTI AZIENDE: POSTEL .P.A., POSTEL PRINT S.P.A., DOCUTEL S.P.A., POSTE VITA S.P.A., POSTECOM S.P.A., SECURIPOST S.P.A., BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR, ATTIVITÀ MOBILIARI S.P.A., EGI S.P.A., PT SHOP S.P.A., POSTETUTELA S.P.A.

Indice:

30/07/2019 CCNL Verbale di accordo 19/07/2017 CCNL Verbale di accordo 14/04/2011 CCNL Testo definitivo 11/07/2007 CCNL Verbale di accordo 11/07/2003 CCNL Testo definitivo 11/01/2001 CCNL Testo definitivo

30/07/2019

Verbale di accordo

Il giorno 30/7/2019, tra Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., EGI S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Com.ni, la FNC UGLCom.ni, si è stipulato il seguente accordo.

Welfare

In base a quanto previsto dalla legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell'importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e /o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa . Al riguardo, il dipendente potrà destinare - tramite l'apposita piattaforma on line Vivi Welfare e nel rispetto del relativo regolamento - una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell'importo lordo spettante per l'anno 2019, in considerazione delle assenze effettuate nel 2019 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle deposizioni comuni del presente accordo , a:

- Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (incremento della copertura sanitaria aderendo al pacchetto PLUS o estensione al nucleo famigliare);
- Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari ai quali il lavoratore risulti iscritto ;
- servizi di Welfare ad elevato impatto sociale (a titolo esemplificativo, spese di educazione e di istruzione, spese dì assistenza agli anziani, spese relative ad assistenza a soggetti non autosufficienti, rimborsi per trasporto pubblico locale, ecc).

La quota di PdR convertita in welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto escluso dall'imposizione fiscale e contributiva. L'eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente intesa.

Al lavoratore che sceglierà di destinare il premio di risultato in servizi welfare, verrà riconosciuto:

- a) un credito di welfare aggiuntivo pari al 5% della quota di PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito da destinare comunque ai servizi welfare al lavoratore che sceglierà di destinare almeno il 12,5% del proprio premio, percentuale corrispondente a quella prevista nell'intesa del 31/7/2018 (25% dell'importo spettante in fase di erogazione del conquaglio):
- b) un credito di welfare aggiuntivo pari al 10% della quota di PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito da destinare comunque ai servizi welfare al lavoratore che sceglierà di destinare il 25% del proprio premio, percentuale corrispondente a quella prevista nell'intesa del 31/7/2018 (50% dell'importo spettante in fase di erogazione del conguaglio);

Il sistema di attribuzione dei crediti welfare aggiuntivi avverrà tramite la piattaforma Vivi Welfare di cui sopra .

30/11/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 30/11/2017, tra POSTE ITALIANE S.p.A., anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL-Com.ni, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La scadenza del presente CCNL è fissata al 31/12/2018.

Art. 79 Previdenza complementare e Assistenza Sanitaria Integrativa

A) Previdenza complementare

l. În relazione al Fondo Nazionale Pensione Complementare, denominato Fondoposte (Delibera COVIP del 21/7/2003 - iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 143), per il personale non dirigente delle Aziende cui si applica il CCNL di Poste Italiane S.p.A, di cui all'Atto costitutivo del 31/7/2002, le Parti ne ribadiscono la centralità e confermano il comune impegno alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia diffusione in Azienda.

II. Confermano altresì il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico delle Aziende nelle misure e con le modalità previste dagli Atti istitutivi e dallo Statuto del Fondo .

III. Le Parti, attesi gli adeguamenti intervenuti del Sistema della Previdenza complementare aziendale alla riforma legislativa in materia, ne seguiranno l'evoluzione valutandone le necessarie armonizzazioni.

B) Assistenza Sanitaria Integrativa

I. In relazione al comune impegno sui temi della responsabilità sociale, le Parti intendono sviluppare un sistema di welfare che - riconoscendo la centralità della persona - sia in grado di garantire il pieno ed effettivo godimento del diritto fondamentale alla salute, in linea con le esigenze di tutela dei dipendenti e delle proprie famiglie.

II. In tale contesto le Parti, pur confermando il ruolo centrale del Sistema Sanitario Pubblico Nazionale, convengono sull'opportunità di garantire nei confronti dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione dei presente CCNL, adequate forme di assistenza sanitaria integrativa.

III. A tal fine, i suddetti lavoratori assunti con contratto di lavoro-a tempo indeterminato, ivi inclusi gli apprendisti, al superamento dell'eventuale periodo di prova, potranno aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa individuato dalle Parti stipulanti.

IV. Il dipendente aderente potrà continuare a mantenere l'iscrizione al Fondo in presenza delle causali di cessazione previste nell'accordo sindacale di adesione al Fondo Allegato 24 al presente CCNL e con le modalità ivi indicate.

V. L'erogazione delle prestazioni del Fondo verrà assicurata agli aderenti con le modalità ed entro i limiti previsti dal Piano Sanitario per i dipendenti del Gruppo Poste Italiane e dal Regolamento del Fondo .

VI. Il contributo per le prestazioni previste dal Piano Sanitario nella versione Base, individuato dalle Parti in sede di negoziazione della parte economica dei presente CCNL, è interamente a carico dell'Azienda ed è pari ad euro mensili 12.50 pro capite.

VII. Per il Piano Sanitario Opzionale, l'ammontare del contributo è interamente a carico dei lavoratore ed è definito secondo gli importi di cui alla specifica intesa (Allegato 24) al presente CCNL. Tale intesa definisce inoltre l'importo del contributo, integralmente a carico del lavoratore, per l'estensione delle coperture sanitarie al proprio nucleo familiare.

VIII. Tre mesi prima della scadenza del CCNL così come indicata nell'art. 86, le Parti si incontreranno per definire condizioni tali da assicurare la prosecuzione dell'assistenza sanitaria integrativa fino al successivo rinnovo contrattuale.

ALLEGATO 15 - Previdenza complementare Verbale di accordo

II giorno 30/11/2017 tra POSTE ITALIANE S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-Poste, FAILP-CISAL, CONFSAL-Com.ni e UGL-Com.ni

Premesso che

- in data 26/7/2002, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali nella qualità di Parti Istitutive hanno sottoscritto l'accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. denominato "Fondoposte";
- la contribuzione al Fondo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo accordo istitutivo, si realizza anche attraverso una

apposita aliquota a carico del datore di lavoro che, attualmente, è pari all'1,9% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR;

- ai sensi del medesimo art. 10 del richiamato accordo istitutivo, le Parti Istitutive di "Fondoposte" possono convenire eventuali modificazioni ed integrazioni in ordine alle cennate quote contributive ;

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono che, a decorrere dal mese di dicembre 2018, l'aliquota a carico dell'Azienda venga incrementata in misura pari allo 0,4% risultando pertanto complessivamente rideterminata nella misura del 2,3% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

19/07/2017

Verbale di accordo

Il giorno 19/7/2017, tra Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Postetutela S.p.A., EGI S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. SGR e SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni

Welfare

In base a quanto previsto dalla legge n° 208 del 28/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell'importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese.

Al riguardo, il dipendente potrà destinare a Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari, una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell'importo lordo spettante per l'anno 2017, in considerazione delle assenze effettuate nel 2017 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle disposizioni comuni del presente accordo. . Tale controvalore non concorrerà atta formazione dei reddito e sarà pertanto escluso dall'imposizione fiscale e contributiva . L'eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente intesa .

In occasione della trattativa per il rinnovo del sistema premiante per il successivo triennio 2018 - 2020, le Parti si impegnano a definire ulteriori servizi welfare per l'eventuale destinazione volontaria di quote del premio .

14/04/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/4/2011, tra Poste Italiane S.p.A., anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Postel Print S.p.A., Docutel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Postecom S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., PosteShop S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Poste Energia S.p.A. e SLC - CGIL, SLP - CISL, UILposte, FAILP - CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL - Com.ni; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il presente contratto scade il 31/12/2012.

Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:

Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Postel Print S.p.A., Docutel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Postecom S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Poste Shop S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A, Poste Energia S.p.A..

Le Parti confermano le discipline contrattuali in atto nelle Società di cui al presente punto, derivanti da precedenti processi di armonizzazione compatibili con il presente CCNL.

Inoltre, con riferimento alle modifiche intervenute ad opera del presente CCNL e che necessitano di un relativo adattamento della normativa prevista nelle Aziende, le Parti si danno atto che nelle aziende medesime tale adattamento si realizzi entro tre mesi.

Le Parti convengono che le previsioni sopra richiamate realizzano i necessari presupposti per l'applicazione del presente contratto.

Art. 79 Previdenza complementare

- I. In relazione al Fondo Nazionale Pensione Complementare, denominato Fondoposte (Delibera COVIP del 21/7/2003 iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 143), per il personale non dirigente delle Aziende cui si applica il CCNL di Poste Italiane S.p.A, di cui all'Atto costitutivo del 31/7/2002, le Parti ne ribadiscono la centralità e confermano il comune impegno alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia diffusione in Azienda.
- II. Confermano altresì il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico delle Aziende nelle misure e con le modalità previste dagli Atti istitutivi e dallo Statuto del Fondo.
- III. Le Parti, attesi gli adeguamenti intervenuti del Sistema della Previdenza complementare aziendale alla riforma legislativa in materia, ne seguiranno l'evoluzione valutandone le necessarie armonizzazioni.

11/07/2007

Verbale di Accordo

II giorno 11/7/2007 tra POSTE ITALIANE S.p.A. e SLC-CGIL; SLP-CISL; UIL-POST; FAILP-CISAL; SAILP-CONFSAL e UGL- Comunicazioni

Premesso che

In data 26/7/2002, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali - nella qualità di Parti Istitutive - hanno sottoscritto l'accordo per la istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per il personale non dirigente di Poste Italiane S p.A. denominato "Fondoposte";

La contribuzione al Fondo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo accordo istitutivo, si realizza anche attraverso una apposita aliquota a carico del datore di lavoro che, attualmente, è pari all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR;

Ai sensi del medesimo art. 10 del richiamato accordo istitutivo, le Parti Istitutive di "Fondoposte" possono convenire eventuali modificazioni ed integrazioni in ordine alle cennate aliquote contributive ;

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono che, a decorrere dall'1/1/2009, l'aliquota a carico dell'Azienda venga incrementata in misura pari allo 0,50% risultando pertanto complessivamente rideterminata nella misura dell'1,50% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

11/07/2003

Art. 71 Previdenza Integrativa

- I. In relazione all'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare, denominato Fondoposte, per il personale non dirigente delle Aziende cui si applica il CCNL di Poste Italiane S.p.A, di cui all'Atto costitutivo del 31 luglio 2002, le Parti ne ribadiscono la centralità e confermano il comune impegno alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la completa attuazione e la più ampia diffusione in azienda .
- II. Confermano altresì il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico delle Aziende nelle misure e con le modalità previste dagli Atti istitutivi e dallo Statuto del Fondo .
- III. Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di seguire l'evoluzione in atto della legislazione in materia, al fine di valutarne le eventuali ricadute sull'attuale regime della Previdenza Integrativa in azienda.

11/01/2001

Art. 67 Fondo di Previdenza Complementare

In considerazione di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 124 del 1993 sulla "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e dalle successive disposizioni di legge che regolano il sistema pensionistico obbligatorio pubblico, le Parti stipulanti il presente CCNL, nel ribadire la particolare rilevanza che riveste l'introduzione in Azienda della previdenza complementare e nell'intento di coniugare le relative attese di tutela dei lavoratori con l'esigenza complessiva di contenere i costi previdenziali, si confermano reciprocamente la volontà di avviare al più presto i lavori per istituire, nei tempi tecnici necessari, il Fondo di Previdenza Complementare su base volontaria, volto ad assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale ai dipendenti della Società .

A tal fine, le Parti stipulanti, nel condiviso intento di regolare la costituzione ed il funzionamento del Fondo medesimo, si danno atto di voler affidare ad una Commissione Paritetica, composta da non più di 2 componenti per Organizzazione Sindacale e da altrettanti componenti dell'Azienda, il compito di studiare ed approfondire la materia relativa con l'obbiettivo di redigere l'ipotesi di accordo nazionale, che andrà sottoposto alle Delegazioni negoziali per perfezionarne la stipula.

La predetta Commissione Paritetica, le cui spese di organizzazione resteranno a carico dell'Azienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a partire dal mese di marzo p.v. In particolare, il futuro accordo dovrà:

- rappresentare la fonte costitutiva del Fondo , definendone la data di attivazione e le modalità di funzionamento ;
- confermare che l'adesione al Fondo da parte dei lavoratori interessati avverrà su base volontaria, con eventuale previsione del pagamento di una quota di ingresso, regolando altresì le modalità di riscatto e quelle di trasferimento delle posizioni individuali da e verso altri fondi;
- stabilire la quota di TFR ed i conseguenti importi da destinarsi come finanziamento individuale al Fondo, fermo restando che per il personale di prima occupazione, assunto dopo il 28/4/1993, dovrà essere prevista l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere dalla data di adesione al Fondo medesimo;
- prevedere, all'atto del pensionamento dell'iscritto, le modalità per l'esercizio dell'opzione tra l'erogazione del trattamento pensionistico e/o il riconoscimento della quota capitale di spettanza;
- individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti cui affidare la gestione delle risorse del Fondo, definendo criteri e modalità.

Le Parti medesime fin da ora stabiliscono che il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico dell'Azienda corrisponda, per ciascuno, all'1% della retribuzione utile ai fini del TFR e si impegnano a fare in modo che i lavori propedeutici all'attivazione del Fondo di Previdenza Complementare, per i dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., possano concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002, secondo le scadenze che sarà cura delle Parti definire.

Allegato 7

(...)

Con riferimento al Fondo di previdenza complementare, di cui all'art. 67 del CCNL, Vi confermiamo che la relativa contribuzione, prevista a carico del lavoratore e dell'Azienda, avrà decorrenza dall'1.10.02. Fondo pensione di origine contrattuale costituito in forma associativa (art. 3, comma 1, lettere a) - f) del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)